

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
Direttore Generale Risorse Umane e Affari Generali
Egr. Dott.ssa Concetta Ferrari
cferrari@lavoro.gov.it
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it
dgpolicheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it

Il giorno 20 ottobre scorso le abbiamo inviato una nota con l'invito ad osservare nel merito le modifiche apportate al regolamento INARCASSA e trasmesse ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione di competenza.

Attraverso la nota le abbiamo evidenziato che, secondo il nostro punto di vista, le modifiche al regolamento violano palesemente la norma dello Stato e precisamente la Legge n.232/2016 che all'art.1 comma n.195 ha modificato il solo comma 239 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n.228 facendo quindi rimanere inalterati i commi successivi ed in particolare i commi 245 e 246 che recitano testualmente:

245 - *Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;*

246 - *Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti,accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.*

In data 26 ottobre 2017, la Cassa Forense ha emanato la circolare n.2 che in premessa recita testualmente: "dopo una serie di confronti con l'INPS e le altre Casse professionali, anche in sede Ministeriale ed in conformità ad uno specifico parere pro-veritate richiesto dall'Ente ad un autorevole studioso della materia e tenuto conto delle determinazioni che sono state adottate dall'INPS, ha ritenuto doveroso fornire le seguenti indicazioni ai propri iscritti in ordine all'applicazione della nuova normativa in materia di cumulo, estesa, dal 1 ° gennaio 2017, anche alle Casse professionali" - La circolare prosegue indicando al punto " **CALCOLO DELLA PENSIONE IN REGIME DI CUMULO**", terzo comma, che per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione pro-quota di competenza di Cassa Forense, per coloro che si avvarranno dell'istituto del cumulo, si farà riferimento **all'anzianità contributiva complessiva** prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

Perfettamente in linea con quanto recitato dal sopramenzionato comma 246.

Viene da chiedersi: ma perché nonostante il confronto tra tutte le casse professionali così come recitato nella sopracitata premessa della Cassa Forense, INARCASSA ha deciso di seguire, diversamente dalle altre casse, un percorso che appare: “isolato, irrispettoso della norma e contestualmente irrispettoso nei confronti di tanti iscritti che aspirano al pensionamento con l’istituto del cumulo così come previsto dalla legge 232/2016?”

Perché INARCASSA nel Bilancio di previsione 2017 e precisamente al punto **1.2 – LO SCENARIO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE** (In allegato), al quarto capoverso ha previsto di liquidare il trattamento pensionistico in cumulo calcolato pro rata e poi con una giravolta modifica il proprio regolamento che va contro questa previsione?

E inoltre, perché INARCASSA sta condizionando, illegittimamente secondo il nostro parere, l’esecutività del provvedimento in cumulo di sua competenza, all’approvazione delle sopracitate variazioni al regolamento, tra l’altro palesemente in contrasto con la norma vigente?

*Per quanto sopra riportato, ritenendo le indicazioni della Cassa Forense, già di fatto organo rappresentato da professionisti garanti del diritto, e inoltre supportate da emerito parere pro veritate, perfettamente in linea con la norma 232/2016 e sostenute da sempre dal nostro COMITATO, le **CHIEDIAMO** di osservare e rigettare la modifica del regolamento proposta da INARCASSA. E precisamente nel merito, l’articolo “**prestazioni previdenziali**”, che determina la quota di pensione in cumulo a proprio carico, in rapporto ai periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso INARCASSA con il sistema di calcolo contributivo (quindi non pro rata) se non si raggiunge la contribuzione minima maturata **presso la sola gestione INARCASSA**. Ciò in palese violazione della norma 232/2016 e collegate, che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, rilevante ai fini del sistema di calcolo della pensione, **si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle singole gestioni.***

Si allega la pagina n.6 del Bilancio di previsione 2017 INARCASSA

Fiduciosi in un Vs. accoglimento, la salutiamo distintamente.

ALLEGATO



Segnali di ripresa provengono dall'andamento del mercato delle compravendite immobiliari; il 2015 ha confermato le aspettative con un incremento del +6,5% rispetto all'anno precedente. Un risultato positivo favorito dai tassi sui mutui ai minimi storici, che riflette una dinamica del comparto più sostenuta nel 2015 al Nord (+8,0%) rispetto al Centro (+5,3%) e al Sud (+4,6%).

Il primo semestre 2016 ha accentuato le dinamiche in atto, con un aumento delle compravendite che sfiora nell'anno il 22%, quasi il 25% al Nord.

Gli operatori ipotizzano un andamento sostenuto anche nel secondo semestre. Queste dinamiche sembrano aver arrestato la caduta dei prezzi delle abitazioni, che è stata del -20% in termini reali negli ultimi sei anni.

Inflazione e prezzo del petrolio


(dai mensili, var.% sui dodici mesi per l'inflazione)



Fonte: Istat

Italia: compravendite e prezzi delle abitazioni

(indice 2010=100; dai trimestrali)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat e Agenzia del territorio

1.2 – LO SCENARIO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Tra i temi che hanno animato il dibattito in campo previdenziale, quello del pensionamento flessibile ha costituito sicuramente l'argomento principale.

Una misura allo studio, inserita nella Legge di Bilancio per il 2017, è il cd. Anticipo Pensionistico (APE). Si tratta della possibilità di anticipare il pensionamento fino a 3 anni, con una riduzione della quota retributiva della pensione; l'anticipo sarebbe riconosciuto nella forma di un prestito finanziato dal sistema bancario e restituito dal lavoratore. Trattamenti di maggior favore, con riduzioni della pensione più contenute o nulle, sono previsti per situazioni di particolare disagio economico. In presenza di stringenti vincoli di bilancio, l'unica strada percorribile dal sistema previdenziale pubblico, per potere finanziare l'intera operazione senza aggravio per la finanza pubblica, sembra dunque quella del prestito bancario.

Altre misure sul sistema previdenziale, che troveranno posto nella legge di Bilancio, riguardano gli aumenti delle pensioni di importo basso e l'elevamento della "no tax area" per i pensionati.

Viene inoltre prevista, in aggiunta alla totalizzazione e alla riconsunzione onerosa, la possibilità di cumulare, senza oneri, tutti i periodi contributivi non coincidenti, maturati presso gestioni pensionistiche diverse. Il trattamento pensionistico sarà calcolato pro rata con le regole di ciascuna gestione, a differenza della totalizzazione che prevede, invece, che la pensione sia interamente contributiva.

Sul piano assistenziale, come evidenziato nella recente Nota di aggiornamento del DEF, le priorità sono gli interventi per la povertà e l'inclusione sociale. Le misure di contrasto alla povertà sono, in Italia, modeste e disomogenee a livello territoriale. Gli interventi sono realizzati dai Comuni e dalle Regioni, alcune delle quali hanno introdotto, in via sperimentale, schemi di reddito minimo garantito. Di recente, è stato esteso, a tutto il territorio nazionale, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), dopo la sperimentazione della Social Card in alcune città. Si tratta di un sussidio alle famiglie in condizioni disagiate (ISEE inferiore